



DSU TOSCANA

AATI/ Servizio Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici
ECAL

Al Dirigente Area Approvvigionamenti
e Contratti, Servizi Tecnici ed
Informatici

Al Coordinatore Servizio
Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto: Proposta di affidamento della: PROCEDURA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL: SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI ACCESSORI. DURATA 60 MESI. GARA N. 7844268 - CIG 8396552DE5.

La sottoscritta, Dott.ssa Luciana Tenaglia in qualità di Responsabile Unico del procedimento (RUP) della procedura di gara ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, c. 2 lett. b) del D.L. 76/20 convertito nella Legge 120/2020 da affidarsi con il criterio di cui al comma 3 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), svolta con modalità telematica, per l'affidamento del Servizio in oggetto, preso atto dei verbali di gara e tenuto conto dell'offerta pervenuta da INTESA SANPAOLO S.P.A., avente sede legale in Torino, PIAZZA SAN CARLO 156, C.F. 00799960158 - P.IVA 11991500015, che ha conseguito il punteggio maggiore in sede di valutazione delle offerte ed ha offerto un prezzo complessivo pari ad Euro 117.670,00 IVA esclusa, propone l'aggiudicazione all'Operatore Economico sopra indicato per le seguenti motivazioni:

- 1) possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dagli atti di gara, come accertato a seguito delle verifiche opportunamente svolte dalla competente struttura organizzativa aziendale;
- 2) rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante espressi nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto facenti parte della documentazione di gara, come risultanti dall'offerta tecnica presentata;
- 3) congruità dell'offerta economica presentata rispetto alla tipologia e all'entità delle prestazioni in cui si articola il servizio oggetto di affidamento;
- 4) congruità dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, accertata a seguito della specifica verifica ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. 560/2016, attivata con nota prot. n.34557/20 del 9/12/2020, a cui l'operatore economico ha dato riscontro con nota prot. n. 34607/20 del 11/12/2020.

Con riferimento a tale elemento si prende atto che l'operatore economico attesta di essere incorso, in sede di formulazione dell'offerta economica, in un mero errore materiale nell'indicazione dell'importo degli costi della manodopera, riportando la medesima somma espressa per gli oneri di sicurezza afferenti l'impresa (€ 500,00), anziché l'effettivo importo dei suddetti costi, che in tale sede indica in € 15.001,04, di cui poi argomenta le motivazioni poste a fondamento di tale calcolo che scaturisce dall'applicazione dei parametri del CCNL applicato (comparto del credito) all'entità delle prestazioni che saranno effettuare dal personale impiegato nell'esecuzione del servizio, la cui peculiare tipologia fa sì che detto personale nell'arco temporale della propria



DSU TOSCANA

AATI/ Servizio Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici
ECAL

attività lavorativa non sia dedicato "in esclusiva" alle funzioni di pertinenza del servizio oggetto di affidamento.

Rispetto a tale attestazione si ritiene che, versando nel caso di specie non nella fattispecie di omessa indicazione dei costi della manodopera, che in quanto tale avrebbe determinato già in fase di gara l'esclusione dell'offerta in parola, ma in quella di erronea indicazione degli stessi, imputabile ad un errore materiale intercorso in sede di compilazione della documentazione di gara, che emerge in tutta evidenza ove si consideri non solo la perfetta corrispondenza di questa voce di costo con quella riportata per i costi di sicurezza afferenti l'impresa, ma anche l'entità stessa di tale voce che appare così irrisoria da non poter che essere considerata come la conseguenza di un refuso o di altro errore materiale, si debba aderire all'indirizzo espresso dall'ANAC nella deliberazione n. 1039 del 30.10.2018 e suffragato anche da alcune pronunce giurisprudenziali (TAR Lazio Roma sez. II 8367/2019, TAR Veneto Sez. I 916/2018, TAR Toscana Sez. I 1171/2019) che riconosce in sede di verifiche successive alla fase di apertura delle offerte, quale è quella attivata dalla Stazione Appaltante con la nota prot. n.34557/20, la possibilità di emendare l'errore materiale in cui è incorso l'operatore economico nell'indicazione dei costi della manodopera, non ravvisandosi in tal caso alcuna violazione del principio di immodificabilità dell'offerta, dal momento che con tale precisazione non si determina alcuna modifica dell'offerta economica che rimane confermata nel suo importo complessivo presentato in sede di gara e, anche alla luce dell'indicazione corretta dei costi della manodopera, nella sua congruità rispetto a tale elemento.

Procedura svolta tramite il sistema telematico START della Regione Toscana.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Luciana Tenaglia)